

## **ALLEGATO C: CONVENZIONE QUADRO**

P.O.R. Lazio FSE ob. 2 competitività regionale e occupazione – 2007-2013, Asse I Adattabilità, obiettivi a) e c) e Asse II Occupabilità, obiettivo e)

### **CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI FORMAZIONE CONTINUA**

TRA

La Società Consortile Ass.For.SEO ar.l., Organismo Intermedio della Regione Lazio (in seguito O.I) per la gestione della Sovvenzione Globale finalizzata allo sviluppo e al consolidamento delle imprese cooperative del Lazio a valere sul P.O.R. Lazio FSE ob. 2 competitività regionale e occupazione – 2007-2013, Asse I Adattabilità, obiettivi a) e c) e Asse II Occupabilità, obiettivo e).

E

l’Organismo di Formazione selezionato, destinatario dell’atto di affidamento (in seguito Soggetto gestore)

Si conviene e stipula quanto segue

#### **art. 1**

##### **(Affidamento)**

L’O.I. affida e finanzia al Soggetto gestore, così come risulta costituito e rappresentato, la realizzazione dei piani formativi aziendali a favore dei lavoratori delle cooperative laziali, *approvati dall’Organismo Intermedio*, risultanti dalla graduatoria pubblicata sul BURL e assegnati con *notifica di atto di affidamento all’Organismo di formazione inviata tramite PEC dall’Organismo Intermedio*.

#### **art. 2**

##### **(Disciplina del rapporto)**

Il Soggetto gestore dichiara di conoscere la normativa sull’ordinamento della formazione professionale - in particolare la Legge Regionale n. 23/92 ( in particolare l’art. 23 p. 2 lettera g “l’obbligo da parte del soggetto gestore, di provvedere a tutte le anticipazioni finanziarie necessarie per lo svolgimento delle attività convenzionate”), la L. n. 845/78, i regg. (CE) n. 1083/2006, n. 1828/2006, n. 1081/2006 1685/2000, 1145/2003 e la normativa nazionale e regionale di riferimento - e si impegna a rispettarla integralmente.

Il Soggetto gestore dichiara inoltre di conoscere la normativa inerente i costi ammissibili nonché il Regolamento comunitario vigente in tema di informazione e pubblicità degli interventi dei Fondi Strutturali previsti all’art. 69 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e degli artt. 1-10 del Regolamento (CE) n. 1828/2006.

Il Soggetto gestore accetta la vigilanza dell’O.I. e dell’Autorità di Gestione regionale, sullo svolgimento delle attività e sull’utilizzazione del finanziamento erogato, anche mediante ispezioni e controlli.

### **art. 3**

#### **(Termine iniziale e finale)**

Il Soggetto gestore s'impegna a:

- presentare all'Organismo Intermedio la progettazione esecutiva, redatta secondo il formulario allegato all'atto di affidamento, per la realizzazione dei piani formativi aziendali assegnatigli dall'Organismo Intermedio unitamente alla conferma dell'accettazione dello stesso atto di affidamento, entro 10 giorni dalla notifica di assegnazione. Il progetto esecutivo sarà redatto dall'Organismo di Formazione sulla base dei parametri contenuti nel medesimo atto di affidamento.
- avviare le attività formative entro 15 giorni dalla notifica di approvazione del singolo progetto esecutivo del piano formativo aziendale affidato all'Organismo di Formazione dall'Organismo Intermedio;
- attuare ed ultimare tutte le operazioni nei tempi previsti nella proposta presentata, che non potranno superare i 6 mesi dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione del finanziamento e comunque, entro e non oltre il 30/11/2014

### **art. 4**

#### **(Modalità di esecuzione)**

Il Soggetto gestore si impegna a realizzare i piani formativi aziendali finanziati ed autorizzati integralmente nei termini e con le modalità descritte nei progetti esecutivi. Ogni variazione, che per cause sopravvenute dovesse rendersi necessaria, deve essere tempestivamente comunicata all'O.I. e da quest'ultimo autorizzata. Il Soggetto gestore si impegna a fornire i dati dell'attività finanziata, utilizzando i supporti informatici predisposti dall'O.I. e dell'AdG regionale.

### **art. 5**

#### **(Informazione e pubblicità)**

Il Soggetto gestore dovrà attenersi al Regolamento comunitario vigente in tema di informazione e pubblicità degli interventi dei Fondi strutturali previsti all'art. 69 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e degli artt. 1-10 del Regolamento (CE) n. 1828/2006. In particolare si evidenzia che ai sensi dell'art. 6 del Regolamento CE 1828/2006 il soggetto gestore, accettando il finanziamento, accetta nel contempo di venire inclusi nell'elenco dei beneficiari pubblicato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera d) dello stesso Regolamento.

Trattandosi di interventi di formazione continua ed essendo i partecipanti ai corsi direttamente indicati dalle Aziende, non sussiste l'obbligo di pubblicazione di bandi per il reclutamento degli stessi. Rimangono invece in vigore tutti gli altri obblighi di informazione e pubblicizzazione stabiliti dal Regolamento (CE) n. 1083/2006.

### **art. 6**

#### **(Certificazione e rendicontazione della spesa)**

Il Soggetto gestore si impegna a produrre con la tempistica e le modalità stabilite la documentazione giustificativa delle spese sostenute e regolarmente quietanzate fornendo con cadenza trimestrale, attraverso il sistema informativo e di monitoraggio della Regione Lazio Si.Mon - <http://simon.formalazio.it/> - e secondo le modalità stabilite dall'Organismo Intermedio, di concerto con la Regione Lazio, tutti i dati finanziari, procedurali e fisici attinenti la realizzazione del progetto finanziato. Il Soggetto gestore è consapevole degli obblighi comunitari di comunicazione che investono l'O.I. e che comportano il disimpegno automatico (e quindi la non corresponsione) delle somme non certificate nei termini previsti. Il Soggetto gestore è quindi

consapevole della propria responsabilità relativamente al pregiudizio che un invio non puntuale dei dati può arrecare all'O.I..

#### **art. 7**

##### **(Ulteriori adempimenti)**

Il Soggetto gestore espressamente si obbliga, pena la revoca, a:

- realizzare i piani formativi aziendali presso la propria sede accreditata o presso la sede delle imprese cooperative se nelle dirette responsabilità delle stesse e conforme alle vigenti normative in materia di salute e sicurezza, escludendo l'utilizzo di sedi occasionali;
- indicare gli estremi del conto corrente bancario o postale che verrà utilizzato per le movimentazioni inerenti il progetto, avendo cura di identificare ogni singola movimentazione con indicazione del codice progetto di riferimento;
- rendere tracciabili i flussi finanziari afferenti il contributo concesso secondo quanto disposto dall'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010 n. 136 e a comunicare il conto corrente, bancario o postale, appositamente dedicato su cui saranno registrati tutti i flussi finanziari afferenti il progetto, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto ed ogni eventuale variazione ai suindicati dati;
- indicare negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione il codice progetto e il codice azione identificativi dell'intervento autorizzato;
- non apportare variazioni o modifiche ai contenuti delle iniziative senza preventiva segnalazione all'Organismo Intermedio il quale riserva per sé e per la Regione Lazio la facoltà di non accordare assenso a variazioni o modifiche che snaturino le caratteristiche essenziali e/o compromettano la validità dei piani formativi approvati;
- consentire all'Organismo Intermedio e/o alla Regione Lazio e ad altro soggetto da questa incaricato e/o alla Commissione Europea, verifiche anche in loco dell'avvenuta realizzazione delle attività, nonché ogni altro controllo anche garantendo la disponibilità della relativa documentazione, sino a 3 anni dalla chiusura del Programma Operativo Regionale, ai sensi dell'art. 90, comma, 1, del Regolamento CE 1083/2006;
- non commercializzare i prodotti di qualsiasi natura che dovessero costituire risultato del Progetto finanziato;
- comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Il mancato rispetto da parte del soggetto gestore anche di uno soltanto degli obblighi sopra evidenziati, potrà comportare la revoca del contributo concesso. Tale revoca sarà disposta dall'Organismo Intermedio, previa comunicazione alla Regione Lazio, o dalla Regione direttamente successivamente alla scadenza del mandato conferito all'O.I. a insindacabile giudizio dell'Organismo Intermedio. Dalla stessa revoca sorgerà l'obbligo per il Beneficiario di immediata restituzione delle somme percepite.

#### **art. 8**

##### **(Tenuta della documentazione)**

In relazione a quanto previsto all'art. 19 commi 1 e 2 del Regolamento CE 1828/2006 e s.m.i., i soggetti gestori conservano i documenti giustificativi in originale delle spese, mentre, per quanto riguarda la tenuta del fascicolo di progetto sarà responsabile la struttura competente in materia di FSE.

I soggetti gestori sono tenuti ad istituire un fascicolo di operazione contenente la documentazione tecnica e amministrativa (documentazione di spesa e giustificativi) e, ai sensi dell'art 90 del Regolamento CE 1803/2006, alla sua conservazione fino a 3 anni successivi alla chiusura del POR FSE, restando comunque salvi i maggiori obblighi di conservazione stabiliti all'art. 2220 del codice civile. Sono inoltre tenuti a

timbrare le fatture originali a giustificazione della spesa con la scritta “spesa che ha usufruito del contributo del POR Lazio FSE 2007-2013”.

I documenti vanno conservati in formato cartaceo (per gli originali dei libri di contabilità e dei giustificativi quietanzati, per le copie degli ordini di pagamento). Le dichiarazioni di spesa a chiusura provvisoria dei conti vanno conservate su foglio elettronico e, solo in casi giustificati, in formato cartaceo.

## **art. 9**

### **(Verifica e controllo)**

Il soggetto gestore sarà oggetto di operazioni di verifica nel corso della realizzazione del progetto da parte dell'Organismo Intermedio e/o della Regione Lazio o da altro soggetto da questa incaricato. Il beneficiario sarà oggetto di controlli e ispezioni per la verifica della sussistenza delle condizioni per la fruizione del finanziamento concesso.

Il soggetto gestore sarà oggetto di specifiche attività di monitoraggio e controllo delle spese sostenute. In particolare tali servizi potranno prevedere controlli in loco presso detti soggetti e controlli amministrativo-contabili finalizzati a verificare:

- la realizzazione delle operazioni ammesse a finanziamento;
- la congruità e l'effettivo sostenimento delle spese;
- l'assolvimento da parte del soggetto gestore di tutti gli adempimenti amministrativi, contabili e fiscali previsti dalla normativa vigente.

## **art. 10**

### **(Modalità di erogazione dell'Importo)**

Il contributo concesso per ogni piano formativo assegnato verrà erogato in tre rate secondo le seguenti modalità:

- prima quota, pari al 30% dell'ammontare delle risorse FSE all'avvio delle attività e previa presentazione di fattura (o documento equivalente) e della fidejussione bancaria o assicurativa a copertura di un importo pari all'anticipazione;
- seconda quota, pari al 50% del valore delle risorse FSE, previo ricevimento della fattura (o documento equivalente), della fidejussione bancaria o assicurativa a copertura di un importo pari al pagamento richiesto e documentazione idonea a comprovare l'avvenuto pagamento del 90% dell'ammontare della somma erogata a titolo di prima quota;
- terza quota, a saldo, nella misura che risulterà dovuta sulla base del volume complessivo delle spese regolarmente effettuate e documentate (nel massimo, pari comunque al 20% dell'ammontare totale ammissibile) a seguito della certificazione del rendiconto da parte di un revisore incaricato dalla Regione Lazio e della successiva presentazione della fattura (o documento equivalente) a saldo.

L'O.I. si riserverà di liquidare quanto dovuto solamente all'effettivo introito delle somme assegnate da parte della Regione Lazio.

La fidejussione, per i soggetti privati, dovrà essere conforme al modello predisposto con Decreto Ministeriale del Ministero del Tesoro per gli interventi cofinanziati dal F.S.E., pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 1997 n. 96, e rilasciata da istituto di credito iscritto nell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia, oppure da imprese di assicurazioni autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni iscritte nell'apposito elenco pubblicato dall'IVASS (già ISVAP).

## **art. 11**

### **(Disciplina delle restituzioni)**

Il Soggetto gestore si impegna ad effettuare immediatamente la restituzione delle somme non utilizzate e/o non riconosciute mediante versamento su c/c bancario n. \_\_\_\_\_ ABI \_\_\_\_\_ CAB \_\_\_\_\_ CIN \_\_\_\_; IBAN: \_\_\_\_\_ acceso presso la Banca \_\_\_\_\_, intestato alla Società Consortile Ass.For.SEO ar.l., con l'indicazione della seguente causale di versamento «Restituzione parte finanziamento non utilizzato per lo svolgimento del Progetto affidato, contrassegnato dal codice SI\_MON ..... (specificare l'importo della restituzione relativo al codice SI\_MON), assegnato con l'atto di affidamento prot. .... del ..... ». Successivamente al termine di conclusione della Sovvenzione Globale, attualmente fissato al 30/06/2015, le suddette somme dovranno essere restituite alla Regione Lazio mediante versamento su c/c bancario intestato alla Tesoreria della Regione Lazio UniCredit Banca di Roma – Filiale 30151, c/c bancario 000400000292 – ABI 02008 – CAB 05255, IBAN IT03M0200805255000400000292, con l'indicazione della medesima causale di versamento.

## **art. 12**

### **(Risoluzione)**

In caso di inosservanza degli obblighi derivanti dalla presente convenzione quadro, l'O.I. si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale per inadempimento (art. 1453 c.c.).

## **art. 13**

### **(Divieto di cumulo)**

Il Soggetto gestore dichiara di non percepire contributi, finanziamenti, o altre sovvenzioni, comunque denominati, da organismi pubblici per le azioni oggetto della presente convenzione.

## **art. 14**

### **(Tutela della privacy)**

Il Soggetto gestore si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione.

## **art. 15**

### **(Foro competente)**

Foro competente per qualsivoglia controversia che dovesse originarsi nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente atto è esclusivamente quello di Roma.

**art. 16**

**(Disposizioni finali)**

Per tutto quanto non previsto espressamente dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.